

## REGOLAMENTO (CE) N. 2863/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1994

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda; che, in base alle informazioni fornite dalla Spagna in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993, il periodo medio di invecchiamento nel 1993 era di quattro anni per il whisky spagnolo; che occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1995;

considerando che l'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>(2)</sup> esclude la

concessione di restituzioni all'esportazione in Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia; che di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 1994/1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione di whisky spagnolo sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.